

agsm aim

AGSM AIM SpA

AGSM AIM S.P.A.

(incorporated as a joint stock company in the Republic of Italy)

POLICY PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AGSM AIM S.p.A. nella seduta del 4 marzo 2024

INDICE

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Premessa.....	3
2. Oggetto.....	3
3. Normativa di riferimento.....	4
4. Definizioni	5
5. Organizzazione e sistema informativo interno.....	6
6. Obbligo di riservatezza, inadempimento e sanzioni.....	7
PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
1. Classificazione delle informazioni come Informazioni Privilegiate	9
2. Valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e responsabilità	13
3. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	13
4. Pubblicazione delle Informazioni Privilegiate sul sito internet della Società	14
5. Regime del ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata.....	14
6. Sondaggi di Mercato	17
7. Pubblicazione sul sito internet di informazioni, documentazione, elaborati di varia natura.....	18
PARTE III: REGISTRO	19
1. Istituzione e gestione del Registro Insider	19
2. Partizione del Registro Insider	20
3. Aggiornamento del Registro <i>Insider</i>	20
4. Informativa.....	21
5. Delega a terzi della tenuta e dell'aggiornamento del Registro <i>Insider</i>	21
PARTE IV: RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE.....	22
PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI	23
ALLEGATO 1	24
ALLEGATO 2.....	26
ALLEGATO 3	28
ALLEGATO 4.....	43

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato all'interno dell'Unione Europea.

Tale regolamento disciplina, tra l'altro:

- l'obbligo in capo agli emittenti di Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) di comunicazione delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente tali emittenti;
- l'obbligo in capo agli emittenti di Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) di istituzione e aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (c.d. *insider list*);
- le operazioni condotte da, o per conto dei, soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in emittenti di Strumenti Finanziari, nonché da, o per conto, delle persone a loro strettamente legate concernenti le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (c.d. *internal dealing*).

2. Oggetto

La presente policy (la "**Policy**") è diretta a disciplinare, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente:

- 1) la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti AGSM AIM S.p.A. (di seguito, la "**Società**") e le Società Controllate (qualora costituiscano Informazioni Privilegiate per la Società stessa);
- 2) le procedure da seguire per la comunicazione al mercato di tali Informazioni Privilegiate che pertanto non rientrano nella competenza della Direzione Comunicazione e *Marketing* Strategico ma sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente *Policy*;
- 3) l'istituzione, tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

In particolare, la *Policy* definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale, in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, in favore della Società e delle Società Controllate.

La presente *Policy* è portata a conoscenza:

- delle Società Controllate, e
- dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti),

in entrambi i casi allo scopo di promuovere comportamenti e flussi informativi coerenti con le previsioni della presente *Policy*.

A tal fine ne viene prevista la pubblicazione sul sito istituzionale di AGSM AIM S.p.A. e viene richiesta l'espressa accettazione del suo contenuto da parte delle Società Controllate e dei Soggetti Rilevanti sia della società sia delle Società Controllate anche ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 6 che segue.

Non sono regolate nella presente *Policy* le comunicazioni relative alle operazioni di compravendita di azioni o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente legate (c.d. *internal dealing*), che sono disciplinate nel Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* approvato in data pari data dalla Società.

La presente *Policy* rileva ai fini della definizione da parte della Società del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La presente versione della *Policy* si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AGSM AIM S.p.A.

La presente *Policy* è stata adottata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie in funzione della revisione sia delle vigenti disposizioni di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato di volta in volta applicabile.

3. Normativa di riferimento

Il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate è composto, tra l'altro, da:

A. Normativa europea di primo livello

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e successive integrazioni e modificazioni (“**Regolamento MAR**” o “**MAR**”); e
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato).

B. Principale normativa europea di secondo livello

- Regolamento delegato (UE) n. 2016/522;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/960;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055; e
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1210.

C. Normativa nazionale

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “*Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria*” e successive integrazioni e modificazioni (il “**TUF**”); e
- Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive integrazioni e modificazioni, ove applicabile (il “**Regolamento Emittenti**”).

Le disposizioni normative sopra elencate sono integrate da orientamenti, linee guida, raccomandazioni, Q&A delle competenti autorità, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli orientamenti dell' *European Securities and Market Authority* (ESMA), come tempo per tempo vigenti.

Ai fini della predisposizione della presente *Policy* sono state altresì considerate le Linee Guida in materia di “*Gestione delle informazioni privilegiate*” pubblicate dalla CONSOB in data 13 ottobre 2017.

4. Definizioni

Ai fini della presente *Policy*, per:

“**CFO**” indica il responsabile *pro tempore* della Direzione Amministrazione e Finanza della Società.

“**Direttiva Transparency**” indica la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata.

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari da questa emessi e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

“**Informazioni Privilegiate di Default**” si intendono le Informazioni Rilevanti elencate nel Paragrafo G (*Informazioni Privilegiate di Default*), Sezione 1, Parte II della presente *Policy*.

“**Informazione Rilevante**” si intende qualsiasi informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda, direttamente la Società o gli Strumenti Finanziari da questa emessi e che può, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata. Le Informazioni Rilevanti originano prevalentemente dalla Società e/o dalle Società Controllate.

“**Investitori Qualificati**” indica gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato.

“**Processo**” si intende il processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate e al Registro *Insider*.

“**Registro Insider**” si intende il registro indicato nella Sezione 1 (*Istituzione e gestione del Registro Insider*) della Parte III della presente *Policy*.

“**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che, pur non rivestendo le cariche di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso alle Informazioni Privilegiate e detengono potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono nelle Società Controllate; e

- (d) i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono che abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate in ragione dell'esercizio di attività lavorativa e/o professionale in favore della Società o di una Società Controllata in forza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

“**Società Controllate**” si intendono, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, le società in cui, direttamente o indirettamente, la Società:

- (a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; e/o
- (b) dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- (c) esercita influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo di fatto esterno).

“**Sondaggio di Mercato**” indica la comunicazione, da parte della Società o di un terzo che agisce in nome e per conto della Società, di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (e.g. dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione).

“**Strumenti Finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari elencati nell'Allegato 1 che siano, alternativamente: (a) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione (OTF); o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub lettera (a), (b) o (c) della presente definizione, ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

5. Organizzazione e sistema informativo interno

A. Funzioni organizzative e strutture coinvolte

Per l'adempimento degli specifici obblighi previsti nella presente *Policy* in merito alla gestione delle Informazioni Privilegiate, la Società si avvale delle seguenti funzioni organizzative e strutture:

- la Direzione Societario, Affari legali e *Compliance* della Società che agirà in qualità di “Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” (“**FGIP**”) e, cioè, quale la funzione interna alla Società deputata alla gestione, all'applicazione e al monitoraggio della presente *Policy*;
- le altre strutture e/o funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e all'uopo individuate, che agiranno in qualità di “Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate” (“**FOCIP**”):
 - per AGSM AIM S.p.A.: *Internal Audit*, *Senior Advisor*, Direzione Pianificazione Strategica, *Risk Management* e Sistemi informativi, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Acquisti e Logistica, e la Direzione Ingegneria e Ricerca o la Direzione/Unità di supporto di volta in volta individuata;
 - per le Società Controllate: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Consigliere Delegato, il Direttore Operativo o il personale di supporto di volta in volta individuato.

B. Attività della FGIP

La FGIP:

- concorre alla definizione e alla valutazione periodica del Processo e della *Policy*;
- impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della stessa;
- definisce i criteri per l'individuazione e provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- individua le specifiche Informazioni Rilevanti;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti;
- monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti;
- individua il momento in cui un'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro Insider;
- decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra e delle altre previste ai sensi della presente *Policy*, la FGIP si avvale del supporto delle FOCIP.

C. Attività delle FOCIP

Le FOCIP si attengono alle indicazioni contenute nella *Policy* e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

6. Obbligo di riservatezza, inadempimento e sanzioni

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- (a) tutelare la riservatezza e confidenzialità dei documenti e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- (c) custodire i documenti o le informazioni riservati, di cui dispongano, in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;

- (d) non rivelare o diffondere, in Italia o all'estero, informazioni relative alla Società o alle Società Controllate di cui siano venuti a conoscenza;
- (e) non comunicare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate ad altri Soggetti Rilevanti, se non nel normale esercizio del lavoro, professione o della funzione sulla base del principio *need-to-know*;
- (f) trattare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando le necessarie cautele affinché la relativa circolazione nell'ambito aziendale possa svolgersi senza pregiudizio per il carattere riservato o privilegiato delle informazioni; e
- (g) in generale, rispettare scrupolosamente la presente *Policy*.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO" oppure la dicitura inglese "*STRICTLY CONFIDENTIAL*".

I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti devono darne immediatamente comunicazione alla FGIP specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento, affinché questa possa adottare le opportune misure, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente *Policy*, che comportino - sussistendone i presupposti - anche la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs.231/01, costituisce, altresì, violazione rilevante ai sensi del modello adottato dalla Società sulla base del citato decreto. Per l'applicazione di eventuali sanzioni si rinvia allo stesso.

In ogni caso, ciascuna società, per quanto di relativa spettanza, procederà, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile, ferma restando ogni eventuale responsabilità di altra natura.

Il mancato rispetto della *Policy* potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento dei danni subiti dalla Società, nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Qualora l'autore della violazione delle clausole di cui alla presente *Policy* sia un Soggetto Rilevante di cui alla lett. d) del precedente art. 4, la Società avrà facoltà di agire per la risoluzione di diritto del rapporto negoziale in essere. Tali clausole dovranno essere previste nei rapporti negoziali. La violazione delle disposizioni della *Policy*, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Classificazione delle informazioni come Informazioni Privilegiate

A. Overview

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento MAR, l'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

Pertanto, per stabilire se, nel caso specifico, una Informazione Rilevante sia una Informazione Privilegiata, che deve essere oggetto di comunicazione al pubblico, occorre valutare se sussistono le seguenti quattro condizioni. In particolare, per poter essere qualificata come Informazione Privilegiata l'Informazione Rilevante:

- a) deve concernere direttamente l'emittente;
- b) non deve essere stata resa pubblica;
- c) deve avere carattere preciso;
- d) deve essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

B. Informazione che concerne direttamente l'emittente

Le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Società sono solo quelle che riguardano direttamente l'emittente e, quindi, non anche quelle che lo riguardano indirettamente¹.

Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli eventi, fatti o circostanze riguardanti direttamente l'emittente che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – potrebbero, sussistendo gli altri requisiti, configurarsi come Informazioni Privilegiate²:

- composizione del *management*;
- piani di incentivazione del *management*;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale ed emissione di strumenti finanziari;
- acquisizioni, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
- contenziosi legali;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio

¹ Esempi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente sono: dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche, la prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*, la prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, le raccomandazioni d'investimento e i suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari, la decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse, le decisioni del Governo in materia di tassazione, la regolamentazione di settore, la gestione del debito, ecc., le decisioni di autorità pubbliche e di governo locale, le decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione, le decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading e le decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'emittente assumano tale natura. Ad esempio, se il Governo adotta un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

² Si tratta di eventi, fatti o circostanze da valutare e verificare caso per caso, onde procedere con la qualificazione degli stessi come Informazioni Privilegiate.

- brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o vendita di *asset*;
- andamento della gestione e variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento; e
- *policy* di distribuzione di dividendi.

C. Informazione che non è stata resa pubblica

Il MAR non fornisce indicazioni ulteriori in proposito. È, comunque, centrale il principio che l'emittente debba rendere pubbliche le informazioni con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Segnatamente, la pubblicazione delle informazioni privilegiate deve avvenire in conformità alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate di cui alla Direttiva *Transparency*, vale a dire disseminazione delle informazioni mediante sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e stoccaggio delle stesse presso il competente meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Finché la Società non pubblica le informazioni con le corrette modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ferma restando la censurabilità della condotta, l'informazione potrebbe non essere considerata pubblica ai sensi del MAR³.

D. Informazione di carattere preciso

Un'informazione si considera di carattere preciso se ricorrono due condizioni:

- se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà⁴; e
- se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere ad un investitore ragionevole di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati ed è, quindi, un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (intendendosi per tali anche le decisioni di disinvestimento).

Nel caso di un “processo prolungato” che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza futura o un particolare evento futuro, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie⁵ di detto processo, che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della

³ Finché l'informazione non è comunicata al pubblico con le corrette modalità, gli investitori potrebbero, ad esempio, ritenere che l'informazione in questione non sia ancora sicura. Quand'anche, infatti, una certa informazione sia stata oggetto di diffusione al pubblico da parte di soggetti terzi (e.g. analisti finanziari, giornalisti, osservatori, ecc.), la certezza sulla reale situazione dell'emittente può averla, di solito, solo l'emittente.

⁴ In termini statistici, questo significa che un'informazione può avere carattere preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo, cioè sicuro al 100%.

⁵ Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute,

circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Pertanto, anche una tappa intermedia in un processo prolungato può essere considerata un'autonoma Informazione Privilegiata in presenza degli ulteriori requisiti.

E. Informazione materiale

Per stabilire la sussistenza del “*probabile effetto significativo sui prezzi*” occorre effettuare un'analisi *ex ante*. Si tratta di stimare il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso. “Probabile” significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

Per stabilire la “significatività” del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse. Alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione sulla possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi sono se: il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi, precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è privilegiata, la Società stessa ha già trattato informazioni simili come privilegiate.

F. Ulteriori criteri di valutazione

I criteri utili ad individuare quando un'Informazione Rilevante assume natura privilegiata possono essere basati su elementi qualitativi o quantitativi, su condizioni interne o esterne alla Società, a seconda del tipo di Informazione Rilevante. Tra i principali elementi che possono fornire indicazioni sulla probabilità che l'Informazione Rilevante sia privilegiata, fermo restando che una serie di altri fattori potrebbe portare a conclusioni diverse e che nessuno di essi determina, da solo, la natura privilegiata dell'informazione, si segnalano i seguenti:

- Dimensione dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più l'operazione è importante rispetto alle dimensioni della Società in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata.
- Impatto sulle attività core. Quanto più un dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico dell'attività caratteristica della società, sia cioè un *leading indicator* dell'andamento della gestione, tanto più è probabile che il dato assuma natura privilegiata.
- Stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata.
- Rilievo dell'informazione per il settore. Quanto più un'operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata.
- Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari. Quanto più le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dalla società, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata.

la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari, la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice e l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

- Inserimento dell'informazione nella congiuntura economica. In un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna nel settore di riferimento, quanto più bassi sono i risultati contabili di periodo, tanto più è probabile che tale informazione abbia natura privilegiata.
- Posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento. Per un emittente che abbia rilevanti attività in un Paese estero, recenti fatti politici ed economici occorsi in tale Paese potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione della natura privilegiata di dati relativi a tali attività.
- Processi top-down. Quanto più un progetto è frutto di indicazioni provenienti dal top management, piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi (processi *bottom-up*), tanto più è probabile che il progetto assuma natura di informazione privilegiata.
- Richiesta di finanziamenti esterni. Qualora, per esempio, nell'ambito di un ambizioso progetto di M&A venga deciso di richiedere un finanziamento *ad hoc* ad un istituto bancario, dovrebbe, allora, essere più probabile che l'informazione abbia carattere privilegiato.
- Impatto sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società. Se, ad esempio, la Società aveva fornito indicazioni in merito ad un rafforzamento delle attività in una certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un'informazione privilegiata.

G. Informazioni Privilegiate di Default

Per emittenti unicamente obbligazioni quali la Società, costituiscono e vanno in ogni caso trattate come Informazioni Privilegiate, ai sensi della presente *Policy*, le Informazioni Rilevanti relative:

- al *rating* dell'emittente e/o delle obbligazioni;
- alle modifiche delle caratteristiche e delle condizioni delle obbligazioni;
- alla pubblicazione di informazioni finanziarie annuali e, se del caso, infra-annuali, qualora presentino significativi discostamenti dai dati contabili attesi o da precedenti comunicazioni della Società;
- all'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni delle obbligazioni;
- a operazioni di *buy-back* delle obbligazioni;
- al rapporto di indebitamento dell'emittente;
- al rispetto dei *financial covenant*;
- all'emissione di nuovi strumenti obbligazionari;
- alla revoca di affidamenti bancari;
- l'approvazione del bilancio di una società controllata qualora si dovesse discostare in modo significativo dai dati attesi o da precedenti comunicazioni;
- rinnovo delle cariche sociali;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni e/o a procedure concorsuali;
- agli assetti proprietari.

(collettivamente, le “**Informazioni Privilegiate di Default**”).

2. Valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e responsabilità

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente *Policy*, le FOCIP e i Soggetti Rilevanti provvedono ad informare senza indugio la FGIP di tutte le Informazioni Rilevanti di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Senza pregiudizio per le Informazioni Privilegiate di *Default* (che costituiscono in ogni caso Informazioni Privilegiate ai sensi della presente *Policy*), spetta alla FGIP identificare quali Informazioni Rilevanti siano suscettibili di essere qualificate come Informazioni Privilegiate, eventualmente con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza relativamente all'analisi delle informazioni di natura contabile, e fornire evidenza dei motivi a supporto di tale valutazione.

La valutazione del carattere privilegiato delle singole Informazioni Rilevanti dovrà svolgersi caso per caso, in ragione della rilevanza, specificità e determinatezza degli eventi e/o circostanze, nonché dell'idoneità delle informazioni in discorso a produrre un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati collegati. Nel compiere la valutazione, la FGIP dovrà procedere sulla base di un prudente apprezzamento, compiendo, tra l'altro, un giudizio preliminare e presuntivo dei fatti e circostanze e degli eventuali possibili sviluppi e implicazioni.

In ogni caso, ad esito della valutazione di cui al presente paragrafo e sulla base delle evidenze prodotte dalla FGIP, la decisione sul carattere privilegiato dell'Informazione Rilevante spetta in ultima istanza al Consigliere Delegato e ricade sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo. Il Consigliere Delegato può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata, la FGIP, eventualmente con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza, formalizza la decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

Una volta che un'Informazione Rilevante sia stata qualificata come Informazione Privilegiata, il Consigliere Delegato con il supporto della FGIP valuta se:

- effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata ai sensi della Sezione 3 (*Comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate*) che segue; oppure
- ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata ai sensi della Sezione 5 (*Regime del ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata*) che segue.

3. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Gli obblighi di natura informativa devono essere adempiuti tramite la diffusione di comunicati stampa con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nonché, nei casi in cui sia previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.

La FGIP elabora una bozza di comunicato stampa, sia in lingua italiana che in lingua inglese, in grado di soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria. A tal fine viene supportata dalla FOCIP di riferimento. La Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

La bozza così predisposta viene trasmessa al Consigliere Delegato per eventuali osservazioni o modifiche di cui curerà il recepimento.

La decisione della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate che riguardano la Società ricade direttamente sotto la diretta responsabilità del Consigliere Delegato. Fermo restando l'obbligo di comunicazione tempestiva dell'Informazione Privilegiata, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consigliere Delegato può rimettere l'approvazione del comunicato stampa al Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione al pubblico deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa di cui sopra in modo da consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

Avendo la Società designato l'Irlanda quale "*Stato Membro d'Origine*" ai fini della c.d. Direttiva *Transparency*, i comunicati stampa in lingua inglese devono essere diffusi mediante i *regulatory information services* (c.d. **RIS**) approvati da *Euronext Dublin* e trasmessi al competente meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. Pubblicazione delle Informazioni Privilegiate sul sito internet della Società

Fermo restando il rispetto dei suddetti obblighi di diffusione al mercato delle Informazioni Privilegiate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, i comunicati stampa, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, devono essere pubblicati tempestivamente sul sito web della Società, dove vengono conservati per un periodo di almeno di cinque anni.

Il sito web della Società: (a) consente agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente; (b) consente agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito; (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

5. Regime del ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata

A. Condizioni per il ritardo, valutazioni e monitoraggio

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società⁶;

⁶ Le situazioni in cui l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società includono quelle indicate nel seguente elenco non esaustivo:

- (i) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- (ii) la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società;
- (iii) l'Informazione Privilegiata si ricollega a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo della Società i quali necessitano, in conformità con la legge nazionale o lo statuto interno della Società, dell'approvazione di un altro organo della Società diverso dall'assemblea generale degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che: (a) la comunicazione immediata al pubblico dell'informazione prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico; e (b) la Società abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima;

- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico su circostanze e fatti essenziali⁷;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate⁸.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle fasi intermedie di tale processo, purché le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono siano soddisfatte.

La valutazione preliminare circa la necessità di ritardare la comunicazione al pubblico e la sussistenza delle condizioni sopra richiamate spetta al Consigliere Delegato.

L'informativa sull'utilizzo della *Policy* del ritardo viene estesa dalla FGIP ai soggetti in possesso dell'Informazione Privilegiata, e da questi ai rispettivi sottoposti, al fine della tempestiva adozione delle misure di tutela dell'informazione medesima.

Durante l'utilizzo della *Policy* del ritardo, la Società – per il tramite della FGIP e, se del caso, delle FOCIP coinvolte – monitora la persistenza dei presupposti per l'attivazione della stessa, verificando che non sussistano c.d. *rumours*⁹ sul mercato inerenti alle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo.

Nel caso in cui la Società e/o un soggetto, che agisca in suo nome o per suo conto, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Tale obbligo di comunicazione è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii)

-
- (iv) la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della Società;
 - (v) la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
 - (vi) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

⁷ Le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata può indurre in errore il pubblico includono quelle indicate nel seguente non esaustivo elenco:

- (i) l'Informazione privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione;
- (ii) l'Informazione Privilegiata riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;
- (iii) l'Informazione Privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti (e.g. *road show*) o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso del medesimo.

⁸ La Società potrebbe garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, ad esempio, mediante la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i soggetti terzi che ricevano le Informazioni Privilegiate (e.g. i consulenti coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza, i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie, le banche nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti).

⁹ Per *rumours* si intendono notizie di dominio pubblico pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale (e.g. stampa, agenzie, altri *mass media*) ovvero anche su siti web specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato.

tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il Soggetto Rilevante che abbia comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio la FGIP.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita,¹⁰ la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate ai sensi della Sezione 3, Parte II della presente *Policy*.

Una volta assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la FGIP:

- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'*Insider List*, nonché agli adempimenti di cui al successivo paragrafo B, Sezione 3, Parte II della presente *Policy*;
- b) monitora costantemente la permanenza delle condizioni per il ritardo; e
- c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata, la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

B. Registrazioni relative al ritardo

Nel caso in cui, ai sensi del Paragrafo A, Sezione II, Parte II della *Policy*, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la FGIP cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; e (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (ii) stima della data e dell'ora della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (iii) identità delle persone responsabili: (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine; (b) del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo; (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e (d) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (iv) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (a) le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle

¹⁰ In particolare, la riservatezza si considera esser venuta meno allorché si diffondano voci (c.d. *rumors*) concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società, che comportino o si presume possano determinare un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, e tali *rumors* siano sufficientemente accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non è più garantita.

che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e

- (b) le modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

C. Notifica del ritardo

Qualora la Società abbia ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Sezione 5, sarà tenuta a notificare tale ritardo alla *Central Bank of Ireland*, con il mezzo elettronico dalla stessa designato e indicato sul proprio sito internet,¹¹ immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate siano state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo A, Sezione 5, Parte II della *Policy*, nonché le seguenti informazioni:

- identità dell'emittente (ragione sociale completa);
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);
- data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

6. Sondaggi di Mercato

Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, a un Sondaggio di Mercato, prima di procedere allo stesso:

- (a) deve valutare se il Sondaggio di Mercato comporta la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
- (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- (c) aggiorna le registrazioni scritte relative al Sondaggio di Mercato;
- (d) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di Mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
- (e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla lettera d) che precede e

¹¹ Alla data di approvazione della presente Policy la notifica alla *Central Bank of Ireland* deve essere eseguita tramite l'Online Reporting System secondo le modalità indicate nel seguente link <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/securities-markets/market-abuse-regulation/notification-of-delay-in-disclosure-of-inside-information>.

l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate, comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione; e

- (f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente.

Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

La Società che effettua il Sondaggio di Mercato conserva le registrazioni per un periodo di almeno 5 anni.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un Sondaggio di Mercato, a condizione che:

- (a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- (b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

Non costituisce un Sondaggio di Mercato la comunicazione da parte della Società, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, di Informazioni Privilegiate a Investitori Qualificati, ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un'emissione di obbligazioni, nel caso in cui l'offerta di tali titoli sia rivolta esclusivamente a Investitori Qualificati. In tal caso, la Società o il soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, dovrà assicurarsi che gli Investitori Qualificati che ricevono le Informazioni Privilegiate conoscano e riconoscano per iscritto gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

7. Pubblicazione sul sito internet di informazioni, documentazione, elaborati di varia natura

In apposite sezioni del sito web della Società, oltre ai comunicati stampa, sono raccolte informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc.

La citata documentazione è pubblicata sul sito web della Società dove viene conservata per un periodo di almeno cinque anni, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) la pubblicazione non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; e
- b) la pubblicazione è curata dalle strutture aziendali della Società preposte all'aggiornamento del sito web.

PARTE III: REGISTRO

1. Istituzione e gestione del Registro Insider

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del MAR, la Società con la presente *Policy* formalizza il registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e/o con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, per esempio, consulenti, contabili, agenzie di *rating* del credito (il “**Registro Insider**”)¹².

Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico in modo da assicurare in ogni momento che:

- a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
- b) le informazioni incluse siano esatte; e
- c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

Il Registro Insider è sostanzialmente conforme ai modelli di cui all'Allegato 2 della presente *Policy* e contiene, *inter alia*, le seguenti informazioni:

- a) la specifica Informazione Privilegiata;
- b) la data e l'ora in cui l'Informazione Rilevante è stata classificata come Informazione Privilegiata;
- c) l'identità di tutte le persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- d) la descrizione del ruolo, della funzione e del motivo per cui la persona è iscritta nel Registro Insider;
- e) la data e l'ora in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- f) la data di redazione dell'elenco.

¹² Qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società indica nel Registro Insider i dati delle relative persone fisiche di cui alla Società risulta che hanno accesso all'Informazione Privilegiata. Esempi di tali società, associazioni o enti possono essere:

- consulenti dell'emittente relativamente ad operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale, ecc.;
- banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società o che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- società di revisione;
- soggetti che svolgono la funzione di *sponsor*, *specialist* o *nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Privilegiate.

L'accesso al Registro Insider è consentito solo alla FGIP, che è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento del registro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e della *Policy*.

La FGIP può avvalersi del supporto delle funzioni delle FOCIP competenti per reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione e l'aggiornamento del Registro *Insider*.

2. Partizione del Registro Insider

Il Registro Insider è suddiviso in due sezioni distinte:

1. **Sezione occasionale**, in cui, con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata, sono iscritte tutte le persone che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata specificamente individuata.

È aggiunta una nuova sezione al Registro Insider ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 1 dell'Allegato 2 della presente *Policy*.

2. **Sezione permanente**, contenente i dati delle persone che hanno (o si presume abbiano) sempre accesso, in ragione della carica o funzione svolta, a tutte le Informazioni Privilegiate¹³.

Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 2 dell'Allegato 2 alla presente *Policy*.

Per le persone iscritte nella sezione permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle sezioni occasionali.

3. Aggiornamento del Registro Insider

La FGIP cura la tenuta del Registro Insider e ne garantisce il tempestivo aggiornamento nelle seguenti circostanze:

- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro Insider;
- (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi, essere aggiunta nel Registro Insider; e
- (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

La FGIP assicurerà con adeguata periodicità la data certa del Registro *Insider* nelle modalità più opportune.

¹³ Ad esempio, non dovrebbero essere inseriti nella sezione degli accessi permanenti: (i) l'amministratore che non rivesta incarichi esecutivi, poiché ha normalmente accesso all'Informazione Privilegiata nelle fasi finali del sottostante processo; (ii) i revisori, non avendo essi accesso a tutti i tipi di Informazioni Privilegiate.

Al contrario, la sezione degli accessi permanenti potrebbe includere: (i) le persone che gestiscono la tenuta del Registro Insider e le persone che decidono in merito alla natura privilegiata delle informazioni (FGIP e Amministratore Delegato); (ii) alcuni soggetti apicali, come l'Amministratore Delegato e il CFO e i relativi *staff* (segretari e, ad esempio, qualora tali soggetti apicali lavorino più ore al giorno in automobile, gli autisti).

I dati delle persone iscritte nel Registro Insider dovranno essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la FGIP indica tale circostanza nel Registro Insider e invia tempestivamente ai soggetti interessati una formale comunicazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 della presente *Policy* informandoli della cancellazione dal Registro *Insider*.

La FGIP mantiene traccia delle comunicazioni con i soggetti iscritti al Registro Insider e gestisce l'archivio contenente le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti.

In caso di apposita richiesta da parte dell'Autorità competente, la Società provvede a trasmettere alla stessa copia del Registro Insider non appena possibile.

4. Informativa

La FGIP informa tempestivamente tutte le persone iscritte al Registro *Insider* attraverso una formale comunicazione scritta:

- (i) della loro iscrizione nel Registro *Insider*, degli aggiornamenti, nonché della cancellazione dal Registro *Insider* nel caso in cui non abbiano più accesso alle Informazioni Privilegiate;
- (ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro *Insider*; e
- (iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

I predetti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dell'iscrizione nel Registro *Insider* e della normativa di riferimento, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente *Policy*.

5. Delega a terzi della tenuta e dell'aggiornamento del Registro *Insider*

La Società può delegare a terzi l'incarico di redigere e aggiornare il Registro *Insider*. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 18 del Regolamento MAR e conserva sempre il diritto di accesso al Registro *Insider* per il tramite della FGIP e/o dei soggetti da questi delegati.

Qualora la Società abbia delegato a terzi l'incarico di redigere e aggiornare il Registro *Insider*, troveranno in ogni caso applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni della Parte III della *Policy* e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato.

PARTE IV: RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Società Controllate qualora le stesse costituiscano Informazioni Privilegiate per la Società.

Le Società Controllate adottano disposizioni coerenti con i documenti della presente *Policy*, al fine di assicurarne il pieno rispetto.

La Società impartisce alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente alla Società stessa le informazioni utili e necessarie ad adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi della presente *Policy*, è demandata al Consigliere Delegato anche a mezzo della FGIP l'emanazione di istruzioni operative per le Società Controllate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento MAR e di quanto previsto al primo paragrafo della presente sezione.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

La FGIP può impartire alle FOCIP specifiche direttive funzionali alla corretta attuazione della *Policy*.

L'Amministratore Delegato con il supporto della FGIP valuta periodicamente l'adeguatezza della *Policy* e ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della presente *Policy* in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili che non comportino modifiche sostanziali nella disciplina, la stessa potrà essere modificata e/o integrata a cura della Direzione societario Affari legali e *Compliance*, salvo in ogni caso darne successiva informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Per quanto non espressamente stabilito nella *Policy*, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea e i relativi orientamenti interpretativi dell'Autorità di Vigilanza competente.

ALLEGATO 1

“Strumenti Finanziari”

- 1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «ricevute di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- 2) Strumenti del mercato monetario.
- 3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- 9) Contratti finanziari differenziali.
- 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

- 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio delle emissioni).

ALLEGATO 2

MODELLO 1

Formato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica Informazione Privilegiata: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)])

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numeroe/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022

Data e ora di creazione della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numeroe/o testo]	[aaaa-mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

ALLEGATO 3

Modello di informativa per i Soggetti Iscritti nel Registro Insider

Vicenza, [•]

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Egregio Signor [•],

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (come modificato e integrato, il "MAR") e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, AGSM AIM S.p.A. (la "Società") ha istituito il proprio registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "Registro").

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'"Informazione Privilegiata").

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del MAR nonché dalla *Policy* per la gestione delle Informazioni Privilegiate adottata dalla Società in data [•], come modificata, La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, che in data [•] alle ore [•] i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro per il seguente motivo:

[•]

Oneri dei soggetti iscritti nel Registro

Ai sensi dell'art. 17 del MAR e della *Policy* per la gestione delle Informazioni Privilegiate, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Qualora le Informazioni Privilegiate vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza (di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale), la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, contemporaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

È, pertanto, essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate cui hanno accesso, ferma ogni altra eventuale conseguenza inerente ai rapporti con la Società e comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che le possa derivare dalla violazione degli obblighi richiamati nella presente informativa.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.* per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro) sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate inerenti l'attività della Società ovvero il progetto / evento per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Sanzioni

Si ricorda che il titolo I-*bis* della parte V del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Tra queste, le seguenti.

1. Abuso di Informazioni Privilegiate

In particolare, sono previste sanzioni penali (ai sensi dell'art. 184 del TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale della Società, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- (a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- (b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del MAR;
- (c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lett. (a) che precede.

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00.

Le sanzioni penali sopra indicate si applicano a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluno dei fatti descritti.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, sono previste sanzioni amministrative (ai sensi dell'art. 187-*bis* del TUF), applicabili dalla CONSOB con provvedimento motivato, da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00, a carico di chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del MAR.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'art. 194-*bis* del TUF e dell'entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra riportate, il tentativo è equiparato alla consumazione dell'illecito di abuso di Informazioni Privilegiate.

2. Manipolazione di Mercato

Ai sensi dell'art. 185 del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai sensi dell'art. 187-ter del TUF, salve le sanzioni penali sopra indicate quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00 chiunque violi il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del MAR.

Non è punibile ai sensi dell'articolo 185 del TUF né può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato né, con riferimento alle sole sanzioni penali, chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita.

3. Pene Accessorie

Ai sensi dell'art. 186 del TUF, la condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 (*Interdizione dai pubblici uffici*), 30 (*Interdizione da una professione o da un'arte*), 32-bis (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*) e 32-ter (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*) del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

4. Confisca

In base all'art. 187 del TUF, nel caso di condanna per il reato di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca ai sensi di quanto precede, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

5. Violazione delle disposizioni del MAR

(a) Violazione degli articoli 16 e 17 del MAR

Ai sensi dell'art. 187-ter.1 del TUF, in caso di violazione da parte di enti o società degli obblighi previsti dall'art. 16 (*Prevenzione e individuazione di abusi di mercato*), paragrafi 1 e 2, e dall'art. 17 (*Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del MAR, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'art. 114, comma 3, del TUF, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 2.500.000, ovvero pari al 2% del fatturato, quando tale importo è superiore ad euro 2.500.000 e il fatturato risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato della società o dell'ente è determinabile ai sensi delle disposizioni attuative emanate dalla Consob.

Qualora le violazioni di cui al precedente paragrafo siano commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 1.000.000.

Ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria applicata nei confronti della società o dell'ente di cui sopra, agli esponenti aziendali e al personale della società o dell'ente responsabile della violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 1.000.000 nel caso in cui la condotta di tali soggetti abbia inciso in modo rilevante.

(b) *Violazione degli articoli 16 e 17 del MAR*

In caso di violazione da parte di enti o società degli obblighi previsti dall'art. 18 (*Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate*), paragrafi da 1 a 6, dall'art. 19 (*Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione*), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dall'art. 20 (*Raccomandazioni di investimento e statistiche*), paragrafo 1, del MAR, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'art. 114, comma 3, del TUF, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 1.000.000.

Qualora le violazioni di cui al precedente paragrafo siano commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.

Ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria applicata nei confronti della società o dell'ente di cui sopra, agli esponenti aziendali e al personale della società o dell'ente responsabile della violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000 nel caso in cui la condotta di tali soggetti abbia inciso in modo rilevante.

(c) *Previsioni comuni alle violazioni di cui alla lettera (a) e (b)*

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai limiti massimi sopra indicati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare de vantaggio ottenuto, purché l'ammontare sia determinabile.

In aggiunta a quanto sopra, la Consob può applicare altresì una o più delle misure amministrative previste dall'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g) del MAR.

Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie richiamate, la Consob può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del MAR, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

6. Sanzioni Amministrative Accessorie

Ai sensi dell'art. 187-*quater* del TUF, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa:

- (i) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 209/2005 o presso fondi pensione;
- (ii) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- (iii) la sospensione dal Registro dei revisori legali, delle società di revisione o del responsabile dell'incarico;
- (iv) la sospensione dall'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

- (v) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 209/2005 o presso fondi pensione,

in ogni caso per un periodo di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Nel caso di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-ter.1 del TUF, la Consob può applicare le sanzioni accessorie di cui ai numeri (i) e (ii) che precedono. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, D.Lgs. n. 209/2005, presso fondi pensione, società quotate e società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente informativa, la loro inosservanza comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti della Società), nonché dalle disposizioni del codice civile.

La invito a verificare e/o integrare le informazioni anagrafiche riportate in calce alla presente e a mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nella presente informativa e/o sulla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi nell'esercizio di un'occupazione, professione o funzione, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti ad AGSM AIM S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: funzionecompliance@agsmaim.it.

[La prego di restituire la presente informativa debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 3 (tre) giorni dal ricevimento ad AGSM AIM S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: funzionecompliance@agsmaim.it.]¹⁴

[La prego di prendere visione delle informazioni e delle disposizioni contenute nella presente e-mail attenendosi a queste ultime e di rispondere entro 3 (tre) giorni dal ricevimento al seguente indirizzo e-mail: funzionecompliance@agsmaim.it, con il testo seguente:

“Con la presente, prendo atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'accesso a informazioni privilegiate e sono a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate”.]¹⁵

¹⁴ Applicabile in caso di informativa indirizzata a soggetti esterni alla Società e alle Società Controllate.

¹⁵ Applicabile in caso di informativa indirizzata a dipendenti della Società o delle Società Controllate.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa di riferimento allegato alla presente informativa e dell'informativa privacy ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Gruppo AGSM AIM si avvale del Data Protection di Gruppo che per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente informativa può quindi essere contattato al seguente indirizzo.

Con i migliori saluti,

Direzione Societario, Affari legali e *Compliance*

AGSM AIM S.p.A.

Informazioni anagrafiche

Data di nascita	
Codice fiscale	
Numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	
Numeri di telefono privati (casa e mobile)	
Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	
Indirizzo e-mail	

Per presa visione e accettazione degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate:

Luogo / Data

_____ / _____

[nome e cognome / ragione sociale]

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a. le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b. l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii. per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii. per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del secondo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA**

Capo II

Sanzioni penali ⁽¹⁶⁾

Art. 184

(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

⁽¹⁶⁾ Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. *Abrogato.*

2-ter. *Abrogato.*

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. ⁽¹⁷⁾

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. ⁽¹⁸⁾

(17) V. ndr al Titolo I-bis.

(18) V. ndr al Titolo I-bis.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis ⁽¹⁹⁾

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. *Abrogato*

3. *Abrogato*

4. *Abrogato*

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter ⁽²⁰⁾

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5

3. *Abrogato*

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. *Abrogato*

6. *Abrogato*

7. *Abrogato* ⁽²¹⁾.

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3,

(19) V. ndr al Titolo I-bis.

(20) V. ndr al Titolo I-bis.

(21) Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007.

del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a. l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

- 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b. l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
 - c. la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
 - d. la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
 - e. la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni. ⁽²²⁾

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

⁽²²⁾ V. ndr al Titolo I-bis.

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ⁽²³⁾

Art. 187-*sexies*

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-*septies*

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. *Abrogato.*
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima

⁽²³⁾ V. ndr al Titolo I-bis.

dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

ALLEGATO 4

Modello di informativa relativa alla cancellazione dal Registro *Insider*

* * * * *

[Luogo, data]

OGGETTO: CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

[Egregio Signor *[cognome]* / Spettabile *[ragione sociale]*],

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”) nonché dalla Policy per la comunicazione al mercato di informazioni privilegiate adottata da AGSM AIM S.p.A. (la “**Società**”) in data [●], La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate della Società (il “**Registro**”), che, in data [●] alle ore [●], il Suo nominativo è stato cancellato dal Registro essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione: *[specificare la motivazione dell'iscrizione nel Registro e la funzione]*.

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

Direzione Societario, Affari legali e *Compliance*
AGSM AIM S.p.A.